



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 286

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Approvazione dello schema di integrazione del Protocollo d'intesa in materia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (di cui all'art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81) e apprendistato di alta formazione e ricerca (di cui all'art. 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81)

Il giorno **06 Marzo 2020** ad ore **10:30** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

ASSESSORE

**MIRKO BISESTI  
ROBERTO FAILONI  
MATTIA GOTTARDI  
STEFANIA SEGNANA  
ACHILLE SPINELLI  
GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

VICEPRESIDENTE

**MARIO TONINA**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**LUCA COMPER**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

## Il Relatore comunica

Nella Provincia Autonoma di Trento l'apprendistato duale è stato regolato dalle seguenti fonti normative:

- l'articolo 66 della legge provinciale del 7 agosto 2006 n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino", così come modificato dall'art. 30 della legge provinciale del 20 giugno 2016, n. 10;
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1391 del 19 agosto 2016 che ha adottato gli obiettivi generali per l'apprendistato formativo ed i relativi standard formativi;
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1398 del 19 agosto 2016 che ha adottato gli standard e i criteri generali per la realizzazione dell'apprendistato e lo schema di protocollo per la sua attuazione;
- il "Protocollo d'intesa in materia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di Istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e apprendistato di Alta formazione e Ricerca" sottoscritto dalle Associazioni dei datori di lavoro e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalla Provincia Autonoma di Trento in data 19 agosto 2016. In particolare, il Protocollo sottoscritto ha stabilito regole basilari, relative alla retribuzione e alla correlazione fra questa e la qualifica individuata dalle parti, che hanno consentito la concreta attivazione dello strumento.

L'avvio e lo sviluppo dell'apprendistato duale costituiscono obiettivi strategici inseriti nel Programma di sviluppo provinciale della XVI Legislatura e nella programmazione settoriale, dove sono state individuate una serie di misure volte alla sua attuazione e promozione.

A livello provinciale i primi percorsi duali svolti con contratto di apprendistato, secondo la normativa sopra citata, sono stati avviati dall'anno formativo 2016/2017, inizialmente per l'acquisizione di qualifiche e diplomi professionali e in seguito anche per il conseguimento di diplomi di Istruzione tecnica. Nell'anno formativo 2018/2019 sono stati 73 gli studenti che hanno frequentato percorsi in apprendistato duale per ottenere un titolo di studio.

Le esperienze avviate in questi tre anni e in particolar modo il confronto avuto con le istituzioni formative e le aziende che hanno attivato i percorsi, hanno permesso di rilevare punti di forza e criticità di questa "modalità duale" per conseguire un titolo di studio. Rispetto alle criticità sono emerse frequentemente difficoltà applicative nell'attuazione del contratto di lavoro in apprendistato duale, nonché dubbi interpretativi relativi alla normativa e ai contratti di riferimento, non chiariti da atti normativi o da circolari né dalla contrattazione collettiva nazionale.

Per questo motivo, anche per garantire uniformità nell'applicazione dei contratti di lavoro in apprendistato duale, si è ritenuto necessario integrare il protocollo tra la Provincia Autonoma di Trento e le Parti sociali del 19 agosto 2016 per i seguenti aspetti:

- il livello di inquadramento contrattuale (integrazione del punto 11 del Protocollo del 19 agosto 2016);
- l'applicazione e la durata del preavviso (nuovo punto 11 bis);
- le modalità per la prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e per la trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante (nuovo punto 11 ter);
- il conteggio delle ferie (integrazione del punto 12 del Protocollo del 19 agosto 2016);
- l'orientamento all'utilizzo del contratto di apprendistato a tempo pieno e la specificazione delle modalità per l'attivazione di contratti part-time (nuovo punto 12 bis);
- il periodo di prova (nuovo punto 12 ter);
- l'applicazione del protocollo provinciale nel caso di sottoscrizione di contratti con imprese con

- sede in altre Province o Regioni (nuovo punto 12 quarter);
- il divieto di assegnazione del ruolo di tutor aziendale a parenti e affini dell'apprendista (nuovo punto 12 quinquies).

La proposta di integrazione è stata approvata dalla Commissione provinciale per l'impiego con deliberazione n.445 del 21 gennaio 2020.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- visto il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 ottobre 2015 “Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del D. Lgs 81/2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 dicembre 2015”;
- vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- vista la legge provinciale 07 agosto 2006, n. 5 “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino” ed in particolare l'art. 66;
- viste le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1391 e 1398 del 19 agosto 2016 citate in premessa ;
- visto il Protocollo d'intesa in materia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e apprendistato di Alta formazione e ricerca, sottoscritto in data 19 agosto 2016;
- visto il “Programma di sviluppo provinciale per la XVI Legislatura” approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1075 del 19 luglio 2019;
- visto il parere favorevole da parte della Commissione provinciale per l'impiego;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

#### DELIBERA

- 1 di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di integrazione del Protocollo d'intesa in materia di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore (di cui all'art. 43 del D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81) e di apprendistato di alta formazione e ricerca (di cui all'art. 45 del D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81), di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2 di autorizzare l'Assessore all'Istruzione, Università e Cultura Mirko Bisesti e l'Assessore allo Sviluppo Economico, Ricerca e Lavoro Achille Spinelli alla sottoscrizione dello schema di

integrazione del Protocollo di cui al punto 1;

- 3 di dare atto che la presente deliberazione non genera oneri aggiuntivi sul bilancio della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 12:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Protocollo d'intesa

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Luca Comper



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**INTEGRAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI  
APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA  
PROFESSIONALE, IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA  
SUPERIORE E IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE  
TECNICA SUPERIORE**

**(di cui all'art. 43 del D. Lgs. 15 giugno 2015 n° 81)**

**E**

**APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA**

**(di cui all'art. 45 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n° 81)**

**TRA**

**LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

**E**

**Le associazioni dei datori di lavoro:**

Associazione Albergatori e Imprese Turistiche  
Associazione Artigiani e Piccole Imprese  
Coldiretti del Trentino  
Confesercenti del Trentino  
Confcommercio Imprese per l'Italia -Trentino  
Confindustria Trento  
Federazione trentina della Cooperazione

**Le organizzazioni Sindacali dei lavoratori:**

CGIL del Trentino  
CISL del Trentino  
UIL del Trentino

**di seguito denominate "Parti Sociali".**

## VISTO

- il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante: "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183", che ha abrogato il Testo Unico sull'apprendistato e ha introdotto una nuova disciplina in materia di apprendistato, che mira a coniugare la formazione sul lavoro effettuata in azienda con il percorso di studio svolto presso le istituzioni scolastiche e formative, prevedendo una ridefinizione delle tipologie e l'integrazione organica, in un sistema duale, di formazione e lavoro (art. 41) un'impostazione generale (art. 42 ) e discipline specifiche per le tre tipologie individuate (artt. 43-45);
- l'articolo 43 del D.lgs. 81/2015 che disciplina l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e prevede:
  - \* una strutturazione tale da *"coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni"*;
  - \* la possibilità di assumere con questa tipologia contrattuale, in tutti i settori di attività *"i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica e del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro nel caso del diploma professionale quadriennale"*;
  - \* la possibilità di stipulare *"contratti di apprendistato di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione superiore"* e *"contratti di apprendistato, di durata non superiore a due anni, per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di stato"*;
- l'articolo 45 del D.lgs. 81/2015 che disciplina l'apprendistato di alta formazione e di ricerca prevedendo che *"possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo"*;
- gli articoli 43 e 45 del D.lgs. 81/2015 che stabiliscono che *"per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi"*;
- la Deliberazione n. 1391 del 19 agosto 2016 "Adozione degli obiettivi generali per l'apprendistato volto al conseguimento dei titoli di studio e degli standard di cui agli articoli n. 43 e 45 del Decreto Leg. n. 81/2015 e dell'art. 30 della Legge provinciale n. 10 del 20 giugno 2016 e la Deliberazione n. 1398 del 19 agosto 2016 "Adozione degli standard e dei criteri generali per la realizzazione dell'apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del Decreto Legislativo n. 81 del 2015 e approvazione del protocollo di adozione";
- il Protocollo d'intesa in materia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (di cui all'art. 43 del D. lgs. 15 giugno 2015 n° 81) e apprendistato di alta formazione e ricerca (di cui all'art. 45 del D.lgs. 15 giugno 2015 n° 81) sottoscritto tra la Provincia Autonoma di Trento e le Parti sociali in data 19 agosto 2016;



## CONSIDERATO CHE

l'esperienza dei percorsi attuati fin'ora ha permesso di rilevare, tra l'altro, alcune criticità applicative del contratto di apprendistato duale, nonché dubbi interpretativi relativi alla normativa di riferimento rendendo opportuna un'integrazione del protocollo sottoscritto tra la Provincia Autonoma di Trento e le Parti sociali in data 19 agosto 2019, anche al fine di garantire uniformità nell'attuazione dei contratti;

**Tutto ciò premesso LE PARTI**, per quanto di rispettiva competenza,

## CONCORDANO DI

1. modificare il precedente protocollo di data 19 agosto 2019 sostituendo il punto 11 come segue:

11. prevedere che all'apprendista assunto con il contratto di cui all'art.43 del D.lgs n.81 del 2015, al solo fine di determinare la retribuzione di riferimento così come previsto dal successivo punto 12, nonché l'applicazione degli istituti contrattuali, sia attribuito un livello di inquadramento contrattuale coerente con il percorso formativo prescelto nell'ambito di quelli previsti a livello provinciale e gli sia evidenziato il livello di inquadramento della qualifica finale;

11 *bis*. stabilire che al termine del periodo formativo, corrispondente all'ultimo giorno di esame o alla data dello scrutinio in caso di non ammissione all'esame, le parti possano recedere liberamente dal contratto con preavviso di 10 giorni, tenuto conto che la finalità principale di tale contratto è l'ottenimento di un titolo di studio. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede dal contratto il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva;

11 *ter*. stabilire che, qualora a seguito dell'acquisizione del titolo di studio con il contratto di apprendistato duale lo stesso continui come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o venga trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante, tale evento debba essere comunicato formalmente al lavoratore per iscritto entro 5 giorni dal termine del periodo formativo e che in questo caso non sia ammesso il periodo di prova. Nel caso di trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante e in caso di riassunzione dell'apprendista da parte dello stesso datore di lavoro entro 1 anno dalla conclusione del contratto di apprendistato duale, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante sarà decurtata del periodo già svolto in apprendistato duale;

2. modificare il precedente protocollo di data 19 agosto 2019 sostituendo il punto 12 come segue:

12. stabilire che, fermo restando quanto previsto dall'art. 43, comma 7, per i contratti di cui all'articolo 43 del D.Lgs. 81/2015 la retribuzione è, di conseguenza, fissata in misura percentuale rispetto al livello di inquadramento di cui al precedente punto, come riportato nella seguente tabella di raffronto tra la retribuzione relativa ai periodi di apprendistato e gli anni di corsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale;

<b>Anno del contratto di apprendistato</b>	<b>% retribuzione della prestazione di lavoro in azienda</b>	<b>Anno scolastico formativo di riferimento</b>
--	--	---

<b>Primo</b>	non inferiore al 50% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento	<input type="checkbox"/> <b>Secondo anno</b> (15 anni compiuti) del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c) del Dm 12/10/2015 <input type="checkbox"/> <b>Secondo anno</b> (15 anni compiuti) del percorso per il conseguimento della Qualifica di istruzione e formazione professionale Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del Dm 12/10/2015 <input type="checkbox"/> <b>Primo anno</b> dei percorsi art. 4 lettere a) e b) Dm 12/10/2015 per studenti che abbiano compiuto 15 anni (1)
<b>Secondo</b>	non inferiore al 60% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento	<input type="checkbox"/> <b>Terzo anno</b> del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c) del Dm 12/10/2015 <input type="checkbox"/> <b>Terzo anno</b> del percorso per il conseguimento della Qualifica di istruzione e formazione professionale Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del Dm 12/10/2015 <input type="checkbox"/> <b>Secondo anno</b> dei percorsi art. 4 lettere a) e b) Dm 12/10/2015 (per gli studenti per i quali l'apprendistato si è attivato nel 1° anno di corso)
<b>Terzo</b>	non inferiore al 70% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento	<input type="checkbox"/> <b>Quarto anno</b> del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c) del Dm 12/10/2015 <input type="checkbox"/> <b>Primo anno</b> del Corso integrativo per l'ammissione all'esame di Stato Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del Dm 12/10/2015 <input type="checkbox"/> <b>Terzo anno</b> dei percorsi art. 4 lettere a) e b) Dm 12/10/2015 (per gli studenti per i quali l'apprendistato si è attivato nel 1° anno di corso)
<b>Quarto</b>	non inferiore al 75% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento	<input type="checkbox"/> <b>Quinto anno</b> del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione secondaria superiore Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) del Dm 12/10/2015 <input type="checkbox"/> <b>Secondo anno</b> del Corso integrativo per l'ammissione all'esame di Stato Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del Dm 12/10/2015 <input type="checkbox"/> <b>Quarto anno</b> dei percorsi art. 4 lettere a) e b) Dm 12/10/2015 (per gli studenti per i quali l'apprendistato si è attivato nel 1° anno di corso) <input type="checkbox"/> <b>Primo e unico anno</b> per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o del certificato di specializzazione tecnica superiore Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettere e) ed f) del Dm 12/10/2015

(1) Si tratta degli studenti ripetenti il primo anno di istruzione/formazione

Per le ore di formazione esterna svolte dall'apprendista nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, come previsto dall'art. 43 comma 7, D.Lgs 81/2015.

Relativamente a queste ore si conviene che l'esonero del datore di lavoro da ogni obbligo retributivo si riferisca, per entrambe le tipologie di apprendistato, a tutti gli istituti contrattuali e di legge diretti, indiretti e differiti. Le ferie del dipendente assunto con contratto di apprendistato formativo/duale si conteggiano tenendo conto del monte ore complessivo, distinguendo le ore maturate in azienda da quelle maturate nel periodo di frequenza a scuola; le ore effettuate in azienda fanno maturare le ferie retribuite, mentre le ore effettuate a scuola fanno maturare comunque giornate di riposo non retribuite, che si configurano come

aspettativa non retribuita;

12. *bis* orientarsi prevalentemente verso forme di contratto a tempo pieno, rimanendo comunque possibile l'attivazione di contratti part-time in risposta a particolari esigenze. In ogni caso il monte ore contrattuale è composto dalle ore di formazione esterna, dalle ore di formazione interna e dalle ore di lavoro. Anche nel caso di contratti part-time le ore di formazione previste vanno programmate interamente;

12. *ter* definire che la durata del periodo di prova dei contratti di cui agli artt. 43 e 45 del D. Lgs. n. 81 del 2015, come definita dalla contrattazione collettiva nazionale, sia calcolata in giorni di presenza effettiva in azienda tramite ore di formazione interna o lavoro;

12. *quater* stabilire che il luogo di riferimento per l'applicazione delle condizioni contrattuali sia la sede dell'istituzione scolastica/formativa presso la quale l'apprendista è formalmente iscritto; ovvero per i contratti di apprendistato duale sottoscritti tra imprese con sede in altre Province o Regioni e apprendisti iscritti in istituzioni scolastiche/formative della Provincia di Trento si applicano le disposizioni stabilite nei protocolli sottoscritti tra la Provincia Autonoma di Trento e le parti sociali del territorio provinciale;

12 *quinquies* prevedere che il tutor aziendale venga identificato in un dipendente che non abbia un rapporto di parentela o affinità con l'apprendista entro il quarto grado civile.

3. Le parti ribadiscono che il presente accordo è cedevole rispetto a eventuali regolamentazioni di contrattazione collettiva nazionale sulla medesima materia, salvo che per le condizioni retributive, in relazione alle quali si applicheranno quelle di maggior favore per il lavoratore.

Le parti concordano di diffondere tali integrazioni per una migliore conoscenza e consapevolezza di tali contratti, nonché di favorire lo sviluppo del sistema duale riconoscendo la valenza formativa di questa forma contrattuale basata sul connubio studio/lavoro e sulla valorizzazione dell'apprendimento nel contesto lavorativo.

### **Letto, condiviso e sottoscritto**

#### **Per le Associazioni dei Datori di Lavoro**

L'Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche

Il Presidente Gianni Battaiola \_\_\_\_\_

L'Associazione Artigiani e Piccole Imprese

Il Presidente Marco Segatta \_\_\_\_\_

La Coldiretti Trentino

Il Presidente Gianluca Barbacovi \_\_\_\_\_

Confcommercio Imprese per l'Italia - Trentino

Il Presidente Giovanni Bort \_\_\_\_\_

La Confesercenti del Trentino

Il Presidente Renato Villotti \_\_\_\_\_

Confindustria Trento

Il Presidente Fausto Manzana \_\_\_\_\_

La Federazione Trentina della Cooperazione

Il Presidente \_\_\_\_\_

#### **Per le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori**

la CGIL del Trentino

Il Segretario Generale \_\_\_\_\_

la CISL del Trentino

Il Segretario Generale Michele Bezzi \_\_\_\_\_

la UIL del Trentino

Il Segretario Generale Walter Alotti \_\_\_\_\_

**Per la Provincia Autonoma di Trento**

l'Assessore all'istruzione, università e cultura

Mirko Bisesti \_\_\_\_\_

l'Assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro

Achille Spinelli \_\_\_\_\_